
PR PUGLIA 2021-2027

Priorità IX “Sviluppo territoriale e urbano”

Azione 9.2 “Interventi di miglioramento della capacità amministrativa”

DISCIPLINARE
regolante i rapporti tra
Regione Puglia
e
Comune di Molfetta

per la realizzazione dell’operazione

***“Modello di governance per la Strategia Urbana Territoriale per il Polo Molfetta-
Giovinazzo-Terlizzi”***

Codice S.I.R.P.: M0902P3

Codice CUP: C51J25000020002

**DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI
TRA**

la **Regione Puglia**, in questo atto rappresentata dal Dirigente *pro tempore* della Sezione Urbanistica, (di seguito anche solo "**Regione**");

E

Il **Comune di Molfetta** in questo atto rappresentato dal dott. Tommaso Minervini, il quale sottoscrive in qualità di sindaco, di seguito anche solo "**Beneficiario**");

congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 28 novembre 2024 si è proceduto all'assegnazione delle risorse e alla definizione degli indirizzi programmatici utili alla selezione di *proposte progettuali finalizzate alle Strategie Urbane* a valere sulla Priorità IX "*Sviluppo territoriale e urbano*", Azione 9.1 "*Strategie urbane*" del PR Puglia 2021-2027;
- con Atto Dirigenziale n. 491 del 18 dicembre 2024 della Sezione Urbanistica è stato adottato lo strumento per la "*procedura negoziale per l'individuazione di Strategie urbane territoriali e la selezione dei relativi interventi di rigenerazione urbana*" a valere sulla Priorità IX "*Sviluppo territoriale e urbano*", Azione 9.1 "*Strategie urbane*" del PR Puglia 2021-2027;
- con la nota di prot 4480 del 07/01/2025 della Sezione Urbanistica, trasmessa per PEC, si è dato avvio all'iter di acquisizione delle proposte della governance, delle Strategie urbane e delle proposte progettuali finalizzate alla selezione di operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse delle Azioni 9.1 e 9.2 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027;
- con Atto Dirigenziale n. 132 del 04/04/2025 della Sezione Urbanistica è stata ammessa a finanziamento l'operazione di cui alla proposta progettuale candidata dal Comune di Molfetta;
- con Disposizione Dirigenziale di prot. 30167 del 17/04/2025 del Comune di Molfetta, il Beneficiario ha nominato il RUP nella persona di arch. Antonella Fatone;

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del disciplinare

Il presente atto regola i rapporti la Regione Puglia e il Comune di Molfetta, Beneficiario per la realizzazione dell'operazione denominata "**Modello di governance per la Strategia Urbana Territoriale per il Polo Molfetta-Giovinazzo-Terlizzi**" ammessa a finanziamento a valere sul PR Puglia 2021-2027, Asse IX "*Sviluppo territoriale e urbano*", Azione 9.2 "*Interventi di miglioramento della capacità amministrativa*" giusta Determina Dirigenziale n. 132 del 04/04/2025 della Sezione Urbanistica della Regione Puglia;

Art. 2 – Entità del contributo

Il costo complessivo dell'operazione ammonta a **€ 264.084,13** di cui € 264.084,13 in termini di contributo pubblico concesso a copertura delle spese ammissibili a valere sul PR Puglia 2021-2027, Priorità IX, Azione 9.2, nel rispetto delle disposizioni regolanti le spese ammissibili indicate nello strumento di selezione.

Il contributo concesso a valere sul Programma è invariabile in aumento, fermo restando il rispetto del rapporto percentuale tra contributo pubblico ed eventuali risorse aggiuntive destinate alla realizzazione delle operazioni.

A seguito dell'espletamento della/e procedura/e di affidamento da parte del Beneficiario e relativa trasmissione degli atti unitamente al quadro economico rideterminato ed approvato, la Regione provvede all'emissione dell'atto di concessione del contributo finanziario nella misura dell'importo rideterminato, al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della/e procedura/e di affidamento.

Le economie rinvenienti dal quadro economico di progetto rideterminato post procedura/e di affidamento ritornano nella disponibilità della Regione che provvede unitamente con la liquidazione delle tranche di contributo al disimpegno delle stesse che, pertanto, non sono più somme a disposizione per il Beneficiario. Conseguentemente ad esito di ogni procedura di affidamento l'ammontare del contributo concesso al Beneficiario è rimodulato rimanendo ferme, comunque, le ripartizioni percentuali tra contributo a valere sul Programma ed eventuali risorse aggiuntive così come previste in sede di presentazione della proposta progettuale. Rimane ferma, altresì, la percentuale indicata nel quadro economico della proposta progettuale ammessa a finanziamento relativamente alla voce imprevisti con conseguenza che l'importo della stessa è proporzionalmente ridotto nel quadro economico rideterminato post procedura/e di affidamento. In ogni caso la voce imprevisti del quadro economico di cui alla proposta progettuale ammessa a finanziamento non potrà essere rideterminata in aumento in ragione della disponibilità delle economie rinvenienti dalle procedure di appalto.

Art. 3 – Obblighi del Beneficiario

Con il presente Disciplinare, il **Beneficiario** si obbliga a garantire:

- la comunicazione delle eventuali variazioni relative ai referenti per l'operazione, quali il Dirigente e/o il RUP, entro quindici (15) giorni dal loro verificarsi;
- a norma dell'Allegato XVII, punto 3), del Reg. (UE) 2021/1060, la trasmissione delle informazioni sulle eventuali variazioni dei titolari effettivi del Beneficiario, quali definiti all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 entro quindici (15) giorni dal loro verificarsi;
- trasmissione degli atti di espletamento della/e procedura/e di appalto unitamente al quadro economico rideterminato ed approvato;
- la conformità delle procedure utilizzate alle norme europee, nazionali e regionali del settore di riferimento dell'operazione ammessa a finanziamento, nonché quelle in materia ambientale, civilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunità, di appalti pubblici;
- a norma dell'Allegato XVII, punto 23), del Reg. (UE) 2021/1060, la trasmissione delle informazioni su tutti i contraenti, sui relativi titolari effettivi quali definiti all'art. 3, punto 6, della Direttiva (UE) 2015/849 e sui contratti;
- applicazione e rispetto della Legge Regionale 26/10/2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché dei CCNL di settore, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;

- il rispetto della normativa europea e nazionale sull'ammissibilità delle spese, nonché delle disposizioni regionali in materia;
- la tenuta di un sistema di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'operazione oggetto del Disciplinare, nonché individuazione di un conto bancario dedicato all'operazione anche al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ss.mm.ii.;
- l'applicazione e il rispetto, per quanto pertinenti, delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 20/6/2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- l'applicazione della normativa prevista in materia di visibilità del sostegno fornito dai fondi con particolare riguardo a quanto previsto dagli artt. 46 - 47 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060 nonché indicazione delle modalità secondo cui è garantito il rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi;
- il rispetto del vincolo di stabilità dell'operazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060, ove pertinente;
- il rispetto del divieto di doppio finanziamento, che sancisce il principio per cui non è ammissibile la spesa per la quale il Beneficiario ha già fruito di una misura di sostegno finanziario pubblico;
- archiviazione e conservazione secondo i sistemi in uso presso il Beneficiario della documentazione relativa all'operazione, attraverso l'istituzione di un fascicolo di progetto contenente anche la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, per un periodo di tempo pari a cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al Beneficiario, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060;
- l'indicazione, sui documenti amministrativo/contabili relativi all'operazione, del Programma comunitario, della Priorità e dell'Azione, nonché del titolo dell'operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP) e del Codice Identificativo Gara (CIG) di riferimento;
- l'implementazione e l'aggiornamento, secondo la tempistica prevista dal Disciplinare, pena l'impossibilità da parte della Regione di erogare le tranches di contributo richiesto del sistema regionale di monitoraggio con tutte le informazioni finanziarie, fisiche e procedurali relative alle attività connesse all'attuazione dell'operazione e, specificatamente:
 - la conservazione della documentazione relativa ad ogni procedura di affidamento espletata per l'attuazione dell'operazione, delle spese sostenute e quietanzate, nonché della documentazione tecnica/amministrativa/contabile dell'iter amministrativo che le ha determinate;
 - la valorizzazione degli indicatori di realizzazione;
 - l'implementazione nel sistema regionale di monitoraggio, al termine dell'operazione, della documentazione relativa all'omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'attuazione dell'operazione;
- la piena disponibilità di quanto oggetto di finanziamento per le verifiche, da parte della struttura di gestione e controllo di primo livello, dell'Autorità di Audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, nonché degli altri organismi di controllo, interni o esterni alla Regione Puglia, circa la corretta applicazione delle procedure adottate per la realizzazione dell'operazione, la conformità della stessa rispetto alla proposta progettuale approvata, etc.;
- il rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa relativo alle attività connesse all'attuazione dell'operazione;

- gli adempimenti funzionali alla corretta e regolare esecuzione di quanto previsto nel presente Disciplinare.

Art. 4 – Visibilità, trasparenza e comunicazione

Con particolare riferimento agli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione a carico del Beneficiario questi si impegna a:

- fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- per le operazioni il cui costo totale non supera 500.000,00 Euro, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;
- Qualora in fase di controllo venga riscontrato il mancato rispetto da parte del Beneficiario degli obblighi concernenti l'uso dell'emblema dell'Unione e/o l'utilizzo dello stesso in maniera non conforme alle prescrizioni di cui al precitato all'allegato IX, ovvero nel caso venga riscontrato il mancato adempimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, si procederà a diffidare il Beneficiario a porre in essere, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di quanto accertato, le opportune azioni correttive, pena la soppressione fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

Art. 5 – Cronoprogramma procedurale dell'operazione

Il *Beneficiario*, in conformità a quanto indicato nella proposta progettuale ammessa a contributo finanziario, si impegna a rispettare la tempistica per l'attuazione dell'operazione:

- a) conclusione della progettazione funzionale all'attivazione delle procedure per l'affidamento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici **entro 40 giorni** dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare;
- b) avvio della procedura per l'affidamento dell'appalto relativo a forniture/servizi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici o, se la fattispecie di cui al punto a) non sussiste, **entro 60 giorni** dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare¹;
- c) assunzione dell'obbligo giuridicamente vincolante per l'affidamento dell'appalto **entro 110 giorni** dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare;
- d) avvio dell'esecuzione dell'affidamento **entro 120 giorni** dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare;
- e) completamento dell'operazione **entro 54 mesi** dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare;

¹ Ripetere per ogni procedura di appalto da espletare.

f) operatività dell'intervento **entro 54 mesi** dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare.

All'espletamento di ognuna delle attività sopra indicate il Beneficiario inserisce i relativi atti nel sistema informativo regionale di monitoraggio.

Nel caso di ritardo delle fasi di attuazione dell'operazione, il Beneficiario inoltra alla Regione Puglia formale e motivata richiesta di proroga; la Regione Puglia, valutate le motivazioni, può concedere la proroga richiesta con il conseguente aggiornamento del cronoprogramma procedurale.

Il mancato rispetto della tempistica di attuazione dell'operazione, anche relativamente ad una singola fase, determina la facoltà per la Regione Puglia di revocare il contributo finanziario concesso, con contestuale avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente già erogate, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine programmato di completamento dell'operazione (ovvero il termine di eleggibilità delle spese a rimborso comunitario, se antecedente al termine di completamento programmato), ovvero nel caso in cui non sia assicurata l'entrata in funzione e la piena operatività di quanto oggetto di finanziamento.

In caso di mancato concreto avvio dell'operazione o mancato completamento della stessa, la Regione Puglia procederà alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.

Art. 6 – Spese ammissibili

In conformità a quanto definito dal Reg. (UE) 2021/1060, dalla normativa nazionale di riferimento, dalle norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui al Reg. (UE) 2021/1058, nonché dagli strumenti attuativi del PR Puglia 2021-2027, tra cui il Si.Ge.Co. e lo strumento di selezione a valere sul quale l'operazione oggetto del presente Disciplinare è stata ammessa a finanziamento, sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione dell'operazione e strettamente connesse alle finalità a cui lo stesso attende.

Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle che risultano essere:

- pertinenti ed imputabili all'operazione selezionata sulla base del quadro economico dell'operazione ammessa a finanziamento;
- effettivamente sostenute dal Beneficiario e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta;
- sostenute nel periodo di eleggibilità delle spese previste dalla fonte di finanziamento;
- contabilizzate, in conformità alle disposizioni di Legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione.

Nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni normative e regolamentari richiamate e nell'ambito del quadro economico dell'operazione ammessa a finanziamento, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- ✓ forniture e servizi connessi alla realizzazione dell'operazione, nonché funzionali alla sua piena operatività;
- ✓ indennità, oneri e contributi dovuti, come per legge, ad enti pubblici finalizzati alla realizzazione dell'intervento (permessi, concessioni, autorizzazioni, ecc.);
- ✓ progettazione dell'intervento;
- ✓ direzione lavori/esecuzione del contratto (ove previsto);
- ✓ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (ove previsto);

- ✓ collaudo tecnico-amministrativo e/o collaudo statico (ove previsto);
- ✓ incentivi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- ✓ spese generali.

Per *spese generali*, da declinare nel quadro economico tra le somme a disposizione del Beneficiario, nella misura **massima del 10%** dei lavori a base d'asta (ivi inclusi gli oneri per la sicurezza), si intendono quelle relative alle seguenti voci:

- eventuali spese per attività preliminari strettamente necessarie e funzionali all'attuazione dell'operazione;
- spese di gara (commissioni di aggiudicazione);
- spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato speciale d'appalto (ove previsto);
- assistenza giornaliera e contabilità (ove previsto);
- consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo (supporto al monitoraggio e alla rendicontazione dell'intervento finanziato);
- supporto al RUP.

Le spese per *imprevisti* (ossia spese riconducibili a circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante), sono ammissibili a contributo finanziario nella misura percentuale massima del 10% determinata, come per legge, ed indicata nel quadro economico della proposta progettuale ammessa a finanziamento e sono da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi.

La percentuale prevista per gli imprevisti nel quadro economico della proposta progettuale non deve subire variazioni in aumento in ragione dell'utilizzo delle economie rinvenienti dall'espletamento della gara.

Gli atti relativi ad eventuali modifiche e varianti al Progetto devono essere sottoposti alla Regione Puglia, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte del Beneficiario, ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle relative spese.

Nel caso di modifiche o varianti, conformi alla normativa vigente, superiori al limite del 10% di cui alla voce imprevisti del quadro economico definitivo, la Regione, a seguito della valutazione delle cause che determinano tale aumento e nell'ambito delle risorse finanziarie eventualmente disponibili, potrà rideterminare l'importo massimo a disposizione del soggetto Beneficiario.

Salvo quanto previsto al precedente comma del presente articolo, eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a disposizione del Beneficiario rispetto a quelli precedentemente indicati, resteranno a carico del medesimo Beneficiario.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è spesa ammissibile per le operazioni il cui costo totale è inferiore ad € 5.000.000,00, mentre per le operazioni di importo pari/superiore ad € 5.000.000,00 è ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si rinvia alle disposizioni normative di riferimento.

Non sono ammissibili le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

Non sono altresì considerate ammissibili le spese relative alla manutenzione ordinaria, le spese correnti, tributi e altri oneri fiscali, nonché le spese di gestione in genere.

Le spese non ammissibili, ai sensi del presente Strumento di selezione e della normativa vigente in materia,

rimangono a carico del Beneficiario e non concorrono alla determinazione dell'ammontare delle eventuali risorse aggiuntive.

Per tutto quanto non specificato si rinvia alla disciplina europea, nazionale e regionale.

Le eventuali economie rivenienti dal progetto finanziato, ivi incluse quelle rivenienti dal quadro economico rideterminato post procedura/e di affidamento, non restano a disposizione del Beneficiario ma ritornano nella disponibilità della Regione Puglia.

Per tutto quanto non specificato nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2021/1060 e ss.mm.ii..

Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario e rendicontazione delle spese

Il contributo concesso a valere sul PR Puglia 2021-2027 verrà erogato con le seguenti modalità:

- a) **erogazione pari al 35%** a titolo di anticipazione dell'importo del contributo rideterminato post procedura/e di affidamento al netto delle economie e a seguito della sottoscrizione del/i contratto/i tra il Beneficiario e il Soggetto aggiudicatario.

Al fine di ottenere l'anticipazione, il Beneficiario deve attraverso il sistema informativo regionale di monitoraggio:

- presentare la domanda di anticipazione;
 - presentare la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione dell'intervento;
 - attestare l'avvenuto concreto inizio delle forniture/servizi;
 - presentare il quadro economico rideterminato al netto dei ribassi post procedura/e di affidamento;
 - essere in regola con le attività di monitoraggio;
 - aver rispettato il cronoprogramma dell'operazione, ovvero la rimodulazione dello stesso approvata dalla Regione Puglia;
- b) **n. 2 erogazioni pari al 30%** dell'importo del progetto post procedure di affidamento e al netto delle economie a seguito dei seguenti adempimenti sul sistema informativo di monitoraggio regionale effettuati dal RUP:
- presentazione di richiesta di erogazione;
 - documentazione completa (intero iter procedurale) relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione dell'intervento;
 - rendicontazione delle spese sostenute (documentazione di spesa e di pagamento), per un importo pari almeno all'80% dell'ultima erogazione della Regione e per un importo pari al 100% delle eventuali precedenti erogazioni, fermo restando l'obbligo di contestuale rendicontazione delle correlate eventuali quote di cofinanziamento;
 - essere in regola con le attività di monitoraggio;
 - aver rispettato il cronoprogramma dell'operazione, ovvero la rimodulazione dello stesso approvata dalla Regione Puglia;
- c) **erogazione finale del residuo 5%**, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema informativo regionale:

- richiesta di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'operazione finanziata, per un importo pari al 100% dell'importo omologato ritenuto ammissibile e delle correlate quote di cofinanziamento (ove previste);
- documentazione attestante la conclusione dell'operazione;
- ottemperanza degli obblighi di visibilità del sostegno fornito dai fondi anche attraverso evidenza del rispetto degli obblighi di cui all'art. 50 paragrafo 1 Regolamento (UE) 2021/1060;
- presentazione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'operazione, ivi incluse le quote di cofinanziamento;
- inserimento delle date definitive dell'operazione ai fini del monitoraggio procedurale;
- inserimento dei valori a conclusione dell'operazione per la valorizzazione degli indicatori di realizzazione.

Le erogazioni, salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente in materia ed all'esito positivo delle verifiche effettuate dalla Regione Puglia; pertanto, il Soggetto beneficiario si impegna ad anticipare a valere sul proprio bilancio, ove necessario, le somme utili alla rendicontazione delle spese afferenti all'operazione.

Ferme restando le disposizioni di cui alle norme contabili nazionali, per la realizzazione dell'operazione è richiesta la tenuta di un sistema di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'operazione oggetto del Disciplinare, e l'individuazione di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, all'operazione, anche al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ss.mm.ii.

Nel rispetto del principio del divieto di cumulo e per evitare il doppio finanziamento, i documenti giustificativi di spesa e di pagamento devono indicare, rispettivamente nella descrizione e nella causale, oltre che il CUP, il CIG e gli altri elementi previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche le informazioni minime essenziali dell'operazione, quali il titolo del Progetto, il Programma di riferimento, etc. (ad esempio: CUP; CIG, PR Puglia 2021-2027 – Titolo progetto “_____” Priorità IX – Azione 9.2).

Inoltre, per i giustificativi di spesa occorre indicare, attraverso dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, l'importo per il quale gli stessi sono rendicontati a valere sul Progetto (ad esempio: *Documento contabile rendicontato per l'importo di € _____, a valere sul PR Puglia 2021-2027 – Priorità IX – Azione 9.2 – Titolo progetto “_____”*).

In caso di mancato concreto avvio dell'operazione o mancato completamento della stessa, qualora si sia provveduto ad erogare quota del contributo, la Regione Puglia potrà procedere, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente Disciplinare, alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.

Art. 8 –Termini di rendicontazione e monitoraggio

Alle scadenze di seguito riportate, il Beneficiario è tenuto, attraverso il sistema informativo regionale di monitoraggio, a:

- rendicontare le spese sostenute;
- aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione;
- confermare le informazioni relative al monitoraggio procedurale (*cfr.* art. 5 – cronoprogramma

procedurale dell'operazione);

- presentare la documentazione elencata all'art. 7 del presente Disciplinare.

Il Beneficiario deve provvedere agli adempimenti elencati almeno quattro volte l'anno, alle seguenti date e condizioni:

- *entro il 10 febbraio* di ogni anno, devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 gennaio e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre novembre-gennaio;
- *entro il 10 maggio* di ogni anno, devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione risultanti alla data del 30 aprile e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre febbraio-aprile;
- *entro il 10 settembre* di ogni anno, devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 luglio e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre maggio-luglio;
- *entro il 10 novembre* di ogni anno, devono essere aggiornati i valori degli indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31 ottobre e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre agosto-ottobre.

La rendicontazione nel sistema informativo regionale di monitoraggio deve essere presentata anche nel caso in cui non si sia registrato nel trimestre di riferimento alcun avanzamento finanziario, fisico o procedurale ("*rendicontazione a zero*"). In tal caso il Beneficiario deve descrivere i motivi del mancato avanzamento.

In caso di mancato aggiornamento del sistema informativo di monitoraggio alle scadenze stabilite nel presente articolo, la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già eventualmente erogate.

Nel caso di inerzia da parte del Beneficiario per 12 (dodici) mesi consecutivi, senza alcun avanzamento della spesa e in assenza della comunicazione relativa alle motivazioni che ne hanno determinato la circostanza, la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già eventualmente erogate.

Nel caso in cui la Regione Puglia, a seguito della verifica della rendicontazione presentata, richieda informazioni e/o documentazione integrativa, tali integrazioni dovranno essere fornite dal Beneficiario entro e non oltre dieci (10) giorni dalla ricezione della richiesta.

Il Beneficiario, nel momento in cui raggiunge una delle soglie che conferiscono il diritto ad ottenere un'erogazione ai sensi dell'art. 7, può presentare la relativa rendicontazione e formulare contestuale domanda di erogazione, senza attendere uno dei periodi di rendicontazione riportati nel presente articolo. In tal caso, al termine del periodo di rendicontazione (novembre-gennaio; febbraio-aprile; maggio-luglio; agosto-ottobre), il Beneficiario deve comunque presentare la prescritta rendicontazione periodica, che sarà riferita al periodo residuale del relativo trimestre nel quale è stata presentata la domanda di erogazione.

Art. 9 - Controlli e verifiche

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sulla regolarità contabile, tecnica e amministrativa delle procedure adottate in relazione all'operazione, nonché sul suo avanzamento fisico e finanziario.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare

realizzazione dell'operazione.

La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'operazione. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.

Come già indicato all'art. 3, il Beneficiario assume l'impegno a conservare e rendere disponibile alle Autorità di controllo regionali, nazionali ed europee la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire agli stessi soggetti le verifiche in loco, per un periodo di tempo pari a 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al Beneficiario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060.

In sede di controllo da parte della struttura di gestione, dell'Autorità di Audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di controllo interni o esterni all'Amministrazione regionale, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative europee, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca totale del finanziamento concesso, ovvero al non riconoscimento delle spese ritenute non ammissibili, ovvero alla soppressione in percentuale del sostegno dei fondi all'operazione interessata, nonché al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 10 – Collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità

L'operazione ammessa a contribuzione finanziaria è soggetta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla natura dell'operazione stessa, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 11 - Stabilità dell'operazione²

In osservanza di quanto disposto dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060, il Beneficiario restituisce il contributo dei fondi a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

- cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il rimborso dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

4) Tale articolo andrà inserito nel Disciplinare esclusivamente nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o produttivi.

Art. 12 – Revoca e rinuncia del contributo finanziario

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente Disciplinare, a Leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Costituisce motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all'operazione finanziata nel sistema di monitoraggio regionale da parte del Beneficiario.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento, il Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'operazione.

Inoltre, è facoltà della Regione Puglia utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di:

- gravi ritardi nell'utilizzo del finanziamento concesso;
- mancata o ritardata entrata in funzione e/o piena operatività di quanto oggetto di finanziamento;
- variazioni in corso di esecuzione dell'intervento tali da far venir meno/modificare anche uno solo degli elementi che hanno concorso all'attribuzione del punteggio in fase di valutazione dell'intervento in misura tale che l'operazione non sarebbe stata ammessa al finanziamento.

È facoltà del Beneficiario rinunciare alla realizzazione dell'operazione finanziata, ovvero del contributo richiesto; in tal caso, dovrà comunicare tempestivamente tale volontà alla Regione Puglia – Sezione Urbanistica, all'indirizzo PEC: sezioneurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it.

Nel caso di revoca/rinuncia il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme eventualmente già ricevute, se del caso maggiorate degli interessi legali come per legge, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'operazione.

Art. 13 – Disponibilità dei dati

I dati relativi all'operazione ed al Beneficiario sono trattati dalla Regione Puglia ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679) e sono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla realizzazione dell'operazione finanziata.

I dati relativi all'attuazione dell'operazione, così come riportati nel sistema informativo di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo e saranno, altresì, trasmessi telematicamente attraverso il Sistema Nazionale di Monitoraggio al sistema informativo ARACHNE della Commissione Europea, al solo fine di individuare gli indicatori di rischio di frodi, conflitti di interesse e irregolarità.

Il Beneficiario si impegna a comunicare dette circostanze ai soggetti esecutori dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.

I dati relativi all'operazione ammessa a contribuzione finanziaria e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 49 par. 3 del Reg. (UE) 2021/1060.

Art. 14 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni europee

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni impartite dall'Unione Europea.

Art. 15 – Foro competente

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'Avviso e del presente Disciplinare e per qualsiasi controversia legata all'attuazione degli stessi, si elegge quale Foro competente esclusivamente quello di Bari.

Per il Beneficiario

il Legale rappresentante

firmato digitalmente

Per la Regione Puglia

il Dirigente della Sezione Urbanistica

firmato digitalmente